



# Comune di Alcamo

**Assicurazione della responsabilità civile auto, dei “Rischi Diversi Auto”, degli infortuni dei conducenti dei mezzi del Comune, degli infortuni del Dipendente che utilizzi il proprio mezzo per motivi di servizio e “Kasko” del mezzo del dipendente utilizzato per motivi di servizio**

Il presente capitolato contiene condizioni e clausole alle quali deve uniformarsi il/i contratto/i perfezionato/i dalla amministrazione aggiudicatrice. Pertanto il contenuto del presente capitolato deve intendersi sempre operante e prevalente sulle condizioni generali di assicurazione e/o particolari, che nel testo di polizza siano eventualmente contrastanti.

## Sezione Responsabilità civile auto

La Società Assicuratrice aggiudicataria garantisce la copertura assicurativa di tutti gli automezzi dell'autoparco Comunale contro il rischio della responsabilità civile autoveicoli, compresa la garanzia dei terzi trasportati, in base a quanto disposto dalla Legge 990/69 e successive modifiche ed integrazioni.

Inoltre la garanzia è operante:

- sia all'esterno che all'interno delle aree comunali;
- durante la circolazione su aree pubbliche, compresi i danni provocati da avarie in genere del mezzo (anche se con allestimento speciale);

- anche nei confronti dei dipendenti e/o addetti in genere alle attività dell'Amministrazione — escluso il conducente del mezzo assicurato — considerati terzi a tutti gli effetti.

E' riconosciuta la qualifica di terzo al legale rappresentante, ai consiglieri, ai dirigenti, ai quadri ed ai dipendenti dell'Amministrazione — esclusi i conducenti dei veicoli.

### **Massimali di Assicurazione**

- € 6.000.000,00 per sinistro, con il limite di € 5.000.000,00 per danni a persone e di € 1.000.000,00 per danni a cose.

### **Amministrazione della polizza**

- a) è richiesta l'applicazione della modalità contrattuale "Polizza Auto Amministrata a libro matricola", avente le seguenti caratteristiche:
- unico documento per tutti i veicoli, con separato rilascio di contrassegno e certificato portante anche il premio lordo per ogni veicolo, con previsione dell'ingresso od esclusione di ogni veicolo
  - nel caso di ingresso di mezzi durante il periodo assicurato, l'Assicuratore emetterà nuovo certificato e contrassegno, da consegnarsi in originale presso la Sede dell'Amministrazione Contraente entro 2 gg. lavorativi dalla data della richiesta scritta dell'Amministrazione stessa; al momento della emissione, nulla sarà dovuto alla Compagnia, in quanto il conguaglio del premio avverrà in unica soluzione dopo la scadenza annua della polizza conteggiando i giorni effettivi di copertura
  - l'inserimento del nuovo mezzo avverrà in base alla tariffa stabilita, di cui ai successivi punti e) ed f)
  - nel caso di uscita di un mezzo dall'assicurazione durante il periodo assicurato, anche per il caso di conferimento del mezzo ad altri Enti, l'Assicuratore ritirerà certificato e contrassegno e rimborserà, dopo la scadenza della polizza, il premio pagato e non goduto conteggiando i giorni effettivi di assicurazione non utilizzati
  - tuttavia, se l'Amministrazione ritiene di dover successivamente riutilizzare il mezzo stesso, è in sua facoltà richiedere che il mezzo venga reinserito, purché siano decorsi almeno 90 giorni dalla comunicazione di esclusione. In questo caso, l'Assicuratore rimborserà, dopo la scadenza della polizza, il premio pagato e non goduto conteggiando i giorni effettivi di assicurazione non utilizzati dal giorno dell'uscita a quello del successivo rientro
- b) si allega elenco di veicoli portante i dati tecnici ed identificativi di ogni singolo mezzo, aggiornato alla data del 30.11.2013 da recepire quale base dei dati necessari alla elaborazione dell'offerta; resta ferma la facoltà da parte dell'Amministrazione Comunale di comunicare eventuali variazioni derivanti da inclusioni/esclusioni che possono intervenire rispetto all'elenco allegato
- c) qualora la Società Assicuratrice disponga di un circuito di carrozzerie convenzionate, si conviene che la gestione dei sinistri avverrà in maniera tale da considerare in prima battuta la possibilità di indennizzare direttamente la carrozzeria convenzionata garantendo pertanto all'Amministrazione Comunale la riparazione del veicolo senza anticipo di costi

- d) ferma l'assenza di franchigia, è richiesta l'applicazione della tariffa bonus/malus per le autovetture, i motocicli ed i ciclomotori e della tariffa fissa per gli altri veicoli
- e) Fermo quanto previsto al punto b) che precede con riguardo ai dati tecnici, l'offerta verrà formulata applicando:
1. per gli autoveicoli, i ciclomotori ed i motocicli la tariffa bonus/malus relativa alla classe di merito risultante nell'elenco dei mezzi allegato al presente;
  2. per tutti gli altri mezzi, la tariffa "fissa", con o senza l'applicazione del pejus, secondo l'eventuale presenza dello stesso nell'elenco.

Qualora entro la data del 31.12.2013 dovessero intervenire variazioni all'elenco allegato al presente capitolato, la Società Assicuratrice aggiudicataria procederà al ricalcolo del premio complessivo.

- f) Ai fini della formulazione dell'offerta, le Società Assicuratrici partecipanti dovranno indicare gli estremi della tariffa utilizzata e della eventuale percentuale di sconto utilizzata sulla tariffa stessa per la formulazione dell'offerta. Onde consentire i controlli dovuti l'impresa offerente si impegna a fornire evidenza del tariffario applicato.
- g) La tariffa scontata resterà invariata per l'intero periodo contrattuale. I premi indicati in tariffa saranno comprensivi di ogni onere e tassa.
- h) il contratto è soggetto a regolazione del premio, sia attiva che passiva, da pagare/rimborsare entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza annuale del contratto, mediante adeguato documento con dettaglio delle somme dovute o da rimborsare, per singolo movimento.

### **Estensioni di garanzia**

La polizza inoltre prevede:

1. la rinuncia al diritto di rivalsa da parte della Compagnia assicuratrice nei confronti del proprietario e del conducente del mezzo assicurato, nonché degli amministratori, dipendenti e prestatori d'opera coordinati e continuativi, salvo il caso di reato doloso;
2. l'estensione della garanzia a tutte le categorie di trasportati a bordo dei veicoli assicurati;
3. l'emissione del Certificato Internazionale di Assicurazione— Carta Verde;
4. l'estensione della garanzia alla responsabilità civile dei trasportati, per i danni dagli stessi cagionati a terzi non trasportati durante la circolazione del veicolo assicurato.

## Sezione Auto Rischi Diversi

Sono comprese le garanzie "Auto Rischi Diversi", da prestarsi come appresso specificato ed esclusivamente per i mezzi che all'allegato elenco prevedono la relativa somma assicurata.

I tassi di premio in promille di aggiudicazione resteranno invariati per l'intero periodo.

E' prevista ed accettata dalla Società assicuratrice l'inclusione in garanzia — con l'applicazione dei medesimi tassi di aggiudicazione - per i rischi di cui alla presente sezione di ogni eventuale altro mezzo di trasporto di cui in futuro l'Amministrazione richieda l'inserimento.

### Garanzie

Sono operative le seguenti garanzie per danni ai beni assicurati derivanti da:

- a) rapina e Furto totale e parziale, anche al solo stato di tentativo, da prestarsi senza scoperto né franchigia alcuna;
- b) tentativo di furto di parti non assicurate;
- c) incendio, fulmine, esplosione, scoppio senza scoperto né franchigia alcuna;
- d) eventi atmosferici, con scoperto del 10%, con il minimo di € 500,00 per sinistro;
- e) soccorso prestato a feriti;
- f) atti vandalici , terrorismo, sabotaggio, scioperi, tumulti o sommosse in genere, con scoperto del 10%, con il minimo di € 500,00 per sinistro; e inoltre, i danni che il Comune debba pagare a terzi, causati da incendio di veicoli assicurati, per un massimale di € 500.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa.

### Esclusioni

L'assicurazione incendio/furto/eventi atmosferici e socio-politici non comprende i danni:

- a) determinati o agevolati da dolo del conducente, dell'Amministrazione comunale e/o dell'Assicurato;
- b) determinati da vizi di costruzione;
- c) riportati dalle parti meccaniche e/o elettriche, dai teloni di copertura e dalle ruote (cerchioni, coperture o camere d'aria), se verificatisi fuori dalle ipotesi di cui al paragrafo "Garanzie"

### **Determinazione dell'ammontare del danno**

- a) l' indennizzo relativo al "danno totale" verrà calcolato sulla base della valutazione della rivista EURO TAX GIALLO riferita alla data in cui si è verificato il sinistro. La garanzia è estesa agli allestimenti in genere, agli allestimenti speciali, ad apparecchiature montate sui mezzi, agli apparecchi tono-riproduttori, purché stabilmente installati;
- b) l'indennizzo relativo a "danno parziale" è dato dal costo delle parti di ricambio, tenuto conto del degrado d'uso, e del costo complessivo della manodopera; sono compresi gli accessori, di cui all'ultimo comma del precedente punto a), stabilmente installati sui veicoli; non sono indennizzabili le spese per modificazioni aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, nonché le spese di custodia e i danni da deprezzamento e da mancato godimento od uso od altri eventuali pregiudizi anche fiscali.

L'indennizzo non potrà superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

### **Liquidazione del danno**

La liquidazione del danno ha luogo mediante l'accordo fra le parti, ovvero quando una di queste lo richiama, mediante periti nominati rispettivamente dall'Assicuratore e dall'Assicurato; i periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti.

Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione ha sede l'Assicurato. I periti decidono inappellabilmente a maggioranza senza alcuna formalità e la loro decisione impegna le parti anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta.

Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito, la spesa del terzo viene suddivisa fra Assicuratore e Assicurato in parti uguali.

Nel caso di sinistri originati da incendio, furto, eventi socio - politici, atti vandalici, l'Assicuratore può richiedere il certificato di chiusa istruttoria; ove gli Uffici competenti per il rilascio di tale certificazione non provvedessero al rilascio entro sessanta giorni dalla data della richiesta effettuata dal danneggiato e comprovata dalla ricevuta della richiesta del certificato medesimo, l'Assicuratore pagherà anticipatamente entro i successivi trenta giorni, con riserva di ripetizione dell'indebito al momento dell'arrivo del documento se comprovante la mancanza del diritto all'indennizzo.

### **Regolazione del premio**

Il contratto è soggetto a regolazione del premio, sia attiva che passiva, da pagare/rimborsare entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza annuale del contratto, mediante adeguato documento con dettaglio delle somme dovute o da rimborsare, per singolo movimento.

## Sezione Infortuni del conducente

E' compresa la copertura degli infortuni del Conducente per tutti i mezzi di cui all'elenco allegato.

Il premio di aggiudicazione per singolo mezzo resterà invariato per l'intero periodo.

E' prevista ed accettata dalla Società assicuratrice l'inclusione in garanzia — con l'applicazione del medesimo premio di aggiudicazione - per i rischi di cui alla presente sezione, di ogni altro mezzo di trasporto di cui in futuro l'Amministrazione richieda l'inserimento.

Destinatari dell'assicurazione sono i dipendenti (di seguito chiamati assicurati) del Comune, i suoi Amministratori o rappresentanti che si servano per motivi d'ufficio dei veicoli di proprietà dell'Amministrazione; la garanzia si intende prestata anche a favore di altre persone della cui collaborazione si serve il Comune.

Oggetto dell'assicurazione sono gli infortuni occorsi ai soggetti indicati in precedenza, alla guida degli automezzi comunali, dai quali derivi la morte od un'invalidità permanente totale o parziale, fino a concorrenza della somma assicurata pro capite di:

- € 150.000 per il caso di morte
- € 150.000 per il caso di invalidità permanente

La garanzia "Invalidità Permanente" è prestata senza l'applicazione di alcuna franchigia o scoperto.

Ai fini della presente assicurazione, per infortunio si intende l'evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna, che si verifichi durante la circolazione dei veicoli, dal momento in cui gli Assicurati salgono a bordo dei veicoli e fino al momento in cui ne discendono, compresa la salita e la discesa dagli stessi.

Sono considerati infortuni rientranti nella copertura di cui alla presente assicurazione anche quelli avvenuti non a bordo dei veicoli, ma conseguenti o connessi ad operazioni necessarie alla marcia del veicolo od alla ripresa della marcia in caso di fermata dello stesso.

L'impresa rinuncia a favore dell'assicurato o dei suoi aventi diritto all'azione di surroga che le compete verso i terzi responsabili dell'infortunio.

La Contraente è esonerata dall'obbligo di denunciare le altre eventuali assicurazioni che singoli assicurati o la Contraente stessa avessero in corso o stipulassero per lo stesso rischio.

La garanzia opera in ogni caso, a prescindere dal soggetto su cui ricade la responsabilità del sinistro.

### **Regolazione del premio**

Il contratto è soggetto a regolazione del premio, sia attiva che passiva, fermo il premio minimo pari all'80% del premio annuo per la garanzia di che trattasi, da pagare/rimborsare entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza annuale del contratto, mediante adeguato documento con dettaglio delle somme dovute o da rimborsare, per singolo movimento.

## Sezione Infortuni del Dipendente che utilizzi il proprio mezzo per motivi di servizio

La garanzia si intende prestata a favore dei dipendenti dell'Amministrazione autorizzati a servirsi, in occasione di missioni o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, di mezzo di trasporto non intestato al P.R.A. a nome del Contraente, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio.

Oggetto dell'assicurazione sono gli infortuni dai quali derivi la morte od un'invalità permanente totale o parziale, fino a concorrenza della somma assicurata pro capite di:

- € 150.000,00 per il caso di morte
- € 150.000,00 per il caso di invalidità permanente

La garanzia "Invalidità Permanente" è prestata senza l'applicazione di alcuna franchigia o scoperto.

Ai fini della presente assicurazione, per infortunio si intende l'evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna, che si verifichi durante la circolazione dei veicoli, dal momento in cui gli Assicurati salgono a bordo dei veicoli e fino al momento in cui ne discendono, compresa la salita e la discesa dagli stessi.

Sono considerati infortuni rientranti nella copertura di cui alla presente assicurazione anche quelli avvenuti non a bordo dei veicoli, ma conseguenti o connessi ad operazioni necessarie alla marcia del veicolo od alla ripresa della marcia in caso di fermata dello stesso.

La Contraente è esonerata dall'obbligo della preventiva denuncia delle generalità delle persone che usano il proprio automezzo. Per l'identificazione di tali persone e per il computo del premio si farà riferimento alle risultanze dei registri o altri documenti equipollenti che saranno fornite dall'Amministrazione su richiesta del l'Assicuratore.

Il premio è pari a € X,XX per ogni Km percorso con automezzo usato dal dipendente.

Il premio viene anticipato dalla Contraente in base ad un preventivo annuo di 10.000 Km ed equivale a premio minimo annuo.

Entro 60 giorni dalla fine di ogni anno assicurativo la contraente è tenuta a comunicare alla Compagnia l'ammontare complessivo dei chilometri percorsi per trasferte, affinché si possa procedere alla regolazione del premio definitivo. La differenza risultante dalla regolazione deve essere regolata nei 30 giorni successivi alla data della relativa comunicazione.

La garanzia opera in ogni caso, a prescindere dal soggetto su cui ricade la responsabilità del sinistro.

## Sezione Kasko autovettura del dipendente che utilizzi il proprio mezzo per motivi di servizio

La garanzia kasko è prestata con riferimento alle autovetture usate dai dipendenti del contraente purché non risultino intestate al P.R.A. a nome del Contraente stesso.

E' operante per i soli rischi conseguenti all'uso delle stesse autovetture per conto e su autorizzazione del Contraente, purché guidate da dipendenti.

La garanzia è prestata "a primo rischio assoluto", fino alla concorrenza di € 10.000 per sinistro, fermo restando che l'importo liquidabile non potrà in ogni caso essere superiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

La garanzia è prestata con uno scoperto del 10 %, con un minimo non indennizzabile di € 250,00 da applicare sull'ammontare complessivo del danno per ogni sinistro.

La Contraente è esonerata dall'obbligo della preventiva denuncia delle targhe delle vetture assicurate nonché delle generalità delle persone che usano tali automezzi. Per l'identificazione di tali persone e delle targhe e per il computo del premio si farà riferimento alle risultanze dei registri o altri documenti equipollenti che saranno tornite dall'Amministrazione su richiesta dell'Assicuratore.

Il premio è pari a € X,XX per ogni Km percorso con automezzo usato dal dipendente.

Il premio viene anticipato dalla Contraente in base ad un preventivo annuo di 10.000 Km ed equivale a premio minimo annuo.

Entro 60 giorni dalla fine di ogni anno assicurativo la contraente è tenuta a comunicare alla Compagnia l'ammontare complessivo dei Kilometri percorsi per trasferte, affinché si possa procedere alla regolazione del premio definitivo. La differenza risultante dalla regolazione deve essere regolata nei 30 giorni successivi alla data della relativa comunicazione.



**Decorrenza, durata e pagamento del premio, obblighi in capo agli Assicuratori:**

- L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del 31/12/2013 o comunque dalla differente, successiva data indicata dalla Contraente; ha durata di anni 2 e scade alle ore 24.00 del 31/12/2015 o dopo anni 2 dalla differente data indicata dalla Contraente, senza obbligo di disdetta e senza tacito rinnovo; le rate di premio verranno così corrisposte:
  - I° rata      periodo 31/12/2013 – 31/12/2014
  - II° rata     periodo 31/12/2014 – 31/12/2015
- fermo quanto sopra è facoltà dell'Amministrazione di chiedere alla Società Assicuratrice la proroga temporanea del contratto per la durata di mesi tre, in corrispettivo del solo rateo di premio determinato in base alla tariffa scontata del contratto scaduto e senza alcuna maggiorazione e/o sovrappremio per la durata temporanea della garanzia. La Società Assicuratrice è tenuta a prestare la proroga;
- il pagamento del premio, in rate annuali, contro rilascio dei documenti di polizza emessi dalla Direzione dell'impresa, avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data di decorrenza di ogni annualità ferma l'efficacia della garanzia dalle H 24:00 del giorno indicato in polizza;
- almeno tre giorni prima dell'effetto della garanzia la Società Assicuratrice dovrà consegnare al domicilio dell'Amministrazione i contrassegni ed i certificati di assicurazione relativi a ciascun mezzo inizialmente compreso nell'assicurazione, nonché gli altri documenti contrattuali. Per la/le annualità successiva/e si conviene che la consegna dei contrassegni e dei certificati di assicurazione relativi a ciascun mezzo compreso nell'assicurazione, nonché degli altri documenti contrattuali, dovrà avvenire almeno 10 giorni prima della scadenza, con le modalità di cui sopra
- entro i quattro mesi antecedenti la fine del periodo assicurativo biennale la Società Assicuratrice comunicherà il rapporto sinistri a premi afferenti i danni denunciati nel corso dello stesso periodo (numero e importo globale dei sinistri pagati, riservati, e senza seguito rispetto ai premi pagati dalla contraente nello stesso periodo e per gli stessi rischi), per ciascuna sezione di garanzia prevista dal presente Capitolato

**Clausola Broker**

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione dell'Assicurazione oggetto dell'Appalto all'ATI costituita tra le Società di brokeraggio assicurativo Willis Italia S.p.A. e Sama Broker s.r.l.

L'opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con la Compagnia di Assicurazione, verrà remunerata dalla Compagnia con la quale verranno stipulati e/o prorogati i contratti, nella misura:

- sezione responsabilità civile della circolazione: 4 % sul premio al netto del SSN e delle imposte
- per le restanti sezioni: 10 % sul premio al netto delle imposte

### **Estensione Territoriale**

L'Assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e per tutti gli stati aderenti al sistema della carta verde.

### **Adeguamento annuale del premio**

Il contratto è soggetto ad adeguamento del premio, in occasione delle scadenze annue, esclusivamente sulla base:

1. dei mezzi risultanti in carico a seguito delle operazioni di ingresso e/o uscita;
2. della diminuzione/aumento delle classi di merito per i mezzi soggetti a tariffa bonus/malus e dell'aumento per pejus per gli altri mezzi;
3. della variazione dei valori assicurati, per i mezzi che prevedano la garanzia Incendio ed eventi socio-politici ed atmosferici, secondo eventuali modifiche richieste dall'Amministrazione.
4. di eventuali variazioni dei massimali minimi di assicurazione, intervenuti — ai sensi di legge e/o di regolamenti — successivamente alla decorrenza della polizza

### **Recesso in caso di sinistro**

La Società e l'Ente rinunciano alla facoltà di recesso in caso di sinistro.

### **Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi alla polizza sono a carico del Contraente.

### **Foro Competente**

In caso di controversie di natura amministrativa e/o contrattuale - comprese le procedure arbitrali - il Foro competente e quello nella cui giurisdizione ha sede l'Assicurato.

### **Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto, valgono le norme di legge.